

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 929)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1969

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — Il Banco di Sardegna, come istituto di credito di diritto pubblico, fu riordinato con la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante provvidenze creditizie per lo sviluppo dell'Italia meridionale.

Il fondo di dotazione dell'istituto fu stabilito in lire 710 milioni, di cui lire 560 milioni rappresentati dal patrimonio del soppresso Istituto di credito agrario e lire 150 milioni conferiti a suo tempo dallo Stato al vecchio Banco di Sardegna (decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417).

L'attività finora svolta dal Banco di Sardegna è invero cospicua ed è sottolineata dall'incremento della raccolta dei depositi pari a lire 169.442.934.670 al 31 dicembre 1968, contro lire 145.768.000.000 al 31 dicembre 1967. Lo stesso incremento si è verificato anche per gli impieghi creditizi che ascendevano a lire 173.263.263.976 al 31 dicembre 1968, mentre risultavano pari a lire 147.899.000.000 al 31 dicembre 1967.

Tale espansione operativa mette maggiormente in rilievo la sproporzione tra i fondi

patrimoniali dell'istituto (fondo di dotazione più riserve) e le operazioni creditizie.

Si è posta, quindi, la necessità di adeguare le strutture patrimoniali del Banco di Sardegna per consentire un più equilibrato rapporto tra gli impegni della raccolta e i rischi del credito, anche nell'interesse dei terzi, nonché un migliore assetto del bilancio dell'ente ai fini delle relazioni con banche ed istituti esteri e del credito ottenibile all'estero.

La medesima esigenza di un migliore e più equilibrato rapporto tra mezzi propri e beni di terzi si era posta anche per le banche d'interesse nazionale, le quali, in conseguenza, fin dal 1967 hanno proceduto all'aumento del loro capitale, raddoppiandolo.

Nonostante il conferimento statale di lire 10 miliardi disposto con la legge 31 gennaio 1968, n. 50, che ha risolto parzialmente le esigenze di un migliore assetto del bilancio, alcuni problemi in essere confermano la necessità e l'utilità di un nuovo apporto statale al Banco di Sardegna. Fra

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali problemi sono principalmente da ricordare l'esigenza di consolidamento o di attuazione delle strutture organizzative dell'istituto per avvicinarle a quelle degli altri istituti di credito di diritto pubblico meridionale, nonché l'opportunità di ampliare la base finanziaria dell'istituto stesso per le operazioni ordinarie a lungo e medio termine da assumere, tenuto conto che il Banco finanzia tali impieghi soprattutto con quote della raccolta ordinaria.

Quanto innanzi giustifica l'ulteriore aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna, allo scopo di metterlo maggiormente in grado di continuare e di potenziare la propria funzione creditizia intesa ad assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche della Regione sarda.

È stato, perciò, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1, si autorizza il Tesoro dello Stato a conferire la somma di lire 2.000 milioni al fondo di dotazione del Banco di Sardegna, ripartita in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1968 al 1972;

all'articolo 2, si dispone l'integrazione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna con un funzionario direttivo del Tesoro in considerazione del disposto conferimento statale al fondo di dotazione. Ciò sia per assicurare un migliore equilibrio nella composizione del citato consiglio di amministrazione sia, e principalmente, in considerazione della doverosa esigenza di consentire allo Stato la continua vigilanza sull'utilizzo dei fondi erariali posti a disposizione del predetto istituto;

all'articolo 3, si prevede l'adeguamento del vigente statuto del Banco in relazione all'emanando provvedimento, stabilendosi che in tale sede saranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio e la misura del dividendo da attribuire ai conferimenti al fondo di dotazione dell'istituto;

all'articolo 4, si indica la copertura dell'onere per gli anni 1968, 1969 e 1970 mediante imputazione al fondo speciale destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Tesoro per gli anni medesimi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 2 miliardi ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna è integrato con un funzionario direttivo del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna e verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, nonchè la misura del dividendo da attribuire ai conferimenti al fondo di dotazione dell'istituto.

Art. 4.

L'onere relativo all'esercizio 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

L'onere relativo agli anni finanziari 1969 e 1970 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.